



# OSSERVATORIO BANCHE DATI

PER PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I



## INTERVISTA A Sergio Brescia

Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero di Giustizia

V



## INSERTO SPECIALE Il Processo Telematico in pratica di Antonino Gattuso

Docente di Informatica Giuridica Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di Palermo. Delegato Cassa Forense.

VII



## L'ESPERIENZA Investire nell'automazione per gli studi professionali più che opportuno è indispensabile

VIII



## OPINIONI A CONFRONTO

Guido Alpa

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Michelina Grillo

Presidente Oua

## EDITORIALE




## Presentazione

di Luigi Berliri

Per darvi un'idea di cosa sia una **Banca Dati**, provate a inserire la parola banca dati in un motore di ricerca, saranno oltre **duemilioni** i siti che vi verrà chiesto di consultare. Un numero considerevole, che descrive, meglio di qualsiasi parola, di cosa, il nostro Osservatorio Banche Dati, intende occuparsi. Una rivoluzione, principalmente culturale, diventata ormai realtà in ogni campo della conoscenza.

Questo primo numero di Osservatorio Banche Dati abbiamo pensato di dedicarlo a un tema sicuramente importante e di grossa attualità politica: la Giustizia. Cercheremo di mostrarvi, attraverso le voci dei principali protagonisti, quali sono i progetti in cantiere e che cosa è stato fatto per informatizzare e rendere sempre più efficiente il sistema della giustizia in Italia. Particolare attenzione verrà dedicata al Processo Telematico, a cui L'Osservatorio ha dedicato il suo inserto centrale. Una guida staccabile, da conservare, per informarsi sulle procedure, gli accessi, i Tribunali che sperimentano il servizio, insomma uno strumento non solo conosciuto ma anche pratico, rivolto non solo per gli addetti ai lavori ma a tutti i professionisti. ■



## INTERVISTA

### PROCESSO TELEMATICO. SI PARTE.

Intervista a Sergio Brescia Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del ministero di Giustizia.

Maggiori risorse e una mentalità più moderna da parte degli avvocati. Sergio Brescia Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del ministero di Giustizia, non ha dubbi: "Adesso che primarie società di servizi informatici si sono certificate quali punti di Accesso per il processo civile telematico, possiamo davvero dire che per gli ordini forensi e la giustizia, finalmente si volta pagina".

continua a pagina II

## Processo Telematico Obbligatorio entro il 30 giugno 2010?

Il ddl, 5 luglio 2007, n° 2873, presentato dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella, sull'Istituzione dell'ufficio per il processo, prevede la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e la delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché la registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.

Il disegno di legge, dal 15 novembre scorso in discussione alla II Commissione Giustizia della Camera, prevede, inoltre:

... *obbligatorietà dell'adozione del processo telematico in materia di ingiunzione, di esecuzione immobiliare e di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, entro il termine del 30 giugno 2010...*

## INTERVISTA - PROCESSO TELEMATICO. SI PARTE

dalla pagina I

**Domanda.** Processo telematico. Lei che è il papà di questa rivoluzione quel è la situazione ad oggi?

**Risposta.** Finalmente ci siamo. Notoriamente per far nascere un figlio c'è bisogno anche della mamma. Io sono solo il papà. Questo vuol dire che c'è bisogno di altro: innanzitutto i finanziamenti. Mi spiego. Se vogliamo realizzare il processo telematico in venti anni le risorse attuali centellinate che dobbiamo distribuire su questo o quell'altro sistema, tenendo conto di varie compatibilità, possono anche essere sufficienti. Se

invece vogliamo fare in fretta è necessario, in primo luogo, che la cabina di regia sia una entità forte. E che ci siano le risorse concentrate nel tempo. Come dire, se io per avviare un distretto al processo telematico ho bisogno di dieci unità, se io ho venti unità posso far avviare due distretti. Se, quindi, concentriamo le risorse in un determinato anno, che è l'anno del processo telematico, potremmo far partire tutto il sistema in un anno, un anno e mezzo.

**D.** A quale fase siamo adesso?

**R.** Per il decreto ingiuntivo abbiamo il software che funziona. È certamente migliorabile sul piano della funzionalità, ma già ora funziona e la struttura appare pienamente valida. Tant'è che il processo telematico europeo ha un tipo di struttura simile a quello italiano. Lì la struttura per garantire accesso sicuro lo chiamano portale; in Italia lo chiamiamo punto d'accesso. Però è solo una questione terminologica.

**D.** E il resto?

**R.** Per il resto, lo sviluppo per gli altri settori è, soprattutto, un problema di carattere

organizzativo.

**D.** Mi spieghi meglio.

**R.** Noi abbiamo cancellerie in gravi sofferenze che non possiamo gravare di ulteriore lavoro e, quindi, non possiamo permetterci di avere, in parallelo, il processo telematico e il processo tradizionale. Nel decreto ingiuntivo la parte è unica, quindi noi abbiamo un rapporto che è obbligato: il "giudice telematico" con l'"avvocato telematico". Oppure il "giudice cartaceo" con l'"avvocato cartaceo". Il problema si pone quando andiamo al contenzioso ordinario dove noi abbiamo diverse possibilità di accoppiamento. Se sono tre gli attori

“  
Il processo telematico è una cosa complessa. Sia per gli avvocati che per i giudici. Di qui la necessità di studiare e aggiornarsi.”

del processo (due parti e il giudice) possiamo avere una pletora di situazioni: tutti e tre telematici. Uno telematico e due cartacei e così via. E quindi la cancelleria sarebbe obbligata a gestire due cancellerie: una telematica e una cartacea. Cosa che attualmente non è possibile. Da qui la necessità, prevista nel disegno di legge per l'ufficio del processo di rendere obbligatorio il processo telematico per tutti i procedimenti.

**D.** Si eliminerebbe così una grande confusione.

**R.** Esatto. Si potrebbe prevedere un periodo di doppio binario, per esempio di sei mesi, al termine del quale il processo telematico diventerebbe obbligatorio e la cancelleria avrebbe tutti i vantaggi dell'informatica senza averne gli svantaggi.

**D.** Ma come la prenderebbero gli avvocati?

**R.** Tutto questo discorso vuole infatti un prius. Tutte le parti del processo debbono credere a questa novità. E si debbono convertire in tempi brevi.

**D.** Lei è così scettico?

**R.** Il processo telematico è una cosa com-

plexa. Sia per gli avvocati che per i giudici.

Di qui la necessità di studiare e aggiornarsi.

Di qui la necessità di studiare e aggiornarsi; è poi indispensabile creare un valido servizio di assistenza. Chi si trova in difficoltà a procedere con lo strumento informatico, deve avere una risposta immediata. Ma tutto è inutile se i vari attori non ci credono.

**D.** E allora?

**R.** Allora dobbiamo partire a sviluppare quelle situazioni che sono già nel Dna di ognuno.

**D.** E quali sono?

**R.** Sicuramente la consultazione della banca dati. Qualunque avvocato è in grado di consultare l'archivio della Cassazione o i cd rom disponibili sul mercato con le sentenze. Anche i legali più anziani bene o male se la cavano. E poi l'incentivazione della posta elettronica. Ciascuno di noi ha, ormai, familiarità con le e-mail. Possiamo, quindi, imporre senza creare disagio la notifica telematica nei rapporti fra avvocati e professionisti in genere e gli uffici giudiziari, tra persone cioè che sono in grado di organizzarsi. Se questa pratica diventasse obbligatoria sarebbe anche redditizia per le imprese e fonte di risparmio per l'amministrazione. Abbiamo un bacino di utenza di cinquecento mila persone. Pensando di mantenere l'attuale prezzo del servizio a 100 euro l'anno il conto è presto fatto. Non solo. Si toglierebbe alle cancellerie il 30% del lavoro.

E si renderebbe immediata la comunicazione tra giudice e avvocato.

**D.** Per noi poveri mortali, vessati dai tempi della giustizia sarebbe un bel sogno. I nostri nipoti potranno vedere il giudice telematico?

**R.** Io ho il dovere di mantenere un minimo di ottimismo, e di credere che lo vedrò io. Altrimenti dovrei, per prima cosa, andare via di qui. ■

## Processo Civile Telematico: un progetto ambizioso

Il processo civile telematico è nato da un progetto del Ministero della Giustizia. L'obiettivo era quello di automatizzare le informazioni e i documenti nei processi civili, tra: utenti esterni, ossia avvocati e ausiliari del giudice, e uffici giudiziari, come istituito dal HYPERLINK "[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr123\\_01.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr123_01.html)" \l "TESTO" \t "\_blank" D.P.R. 13-2-2001 n. 123, e secondo le regole tecnico-operative.

Il progetto prevedeva una prima fase di sperimentazione che ha coinvolto le seguenti sedi pilota:

Tribunale di Bari; Tribunale di Bergamo; Tribunale di Bologna; Tribunale di Catania; Tribunale di Genova; Tribunale di Lamezia Terme; Tribunale di Padova.

Presso ciascuna sede pilota è stato costituito un laboratorio di sperimentazione composto da avvocati, magistrati, cancellieri ed esperti informatici.

 OSSERVATORIO BANCHE DATI®  
PER PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ideazione e progetto grafico a cura di:  
Besekau Advertising e Marketing Srl

besekauadv@osservatoribanchedati.it  
stampa@osservatoribanchedati.it

## LA BANCA DATI DELLE MISURE CAUTELARI

È una banca dati che permette di gestire le misure cautelari riguardanti la posizione giuridica degli indagati e degli imputati.

Nasce in esecuzione alla normativa prevista dall'art. 97 delle disposizioni attuative del Codice di procedura Penale, che dispone, la comunicazione di ogni applicazione di misura cautelare al servizio informatico presso il Ministero di Giustizia.

Purtroppo è un progetto ancora solo sulla carta.

## Il processo civile telematico: una realtà



*“Se il PCT e le tecnologie di rete ad esso collegate possono essere elemento necessario per lo sviluppo della produttività ed efficienza della giustizia, da sole, non sono sufficienti a sostenerlo”*

Il Processo Civile Telematico, che rappresenta uno dei più importanti progetti di e-government che la P.A. abbia messo in cantiere, si avvia ormai a diventare una concreta e felice realtà per il mondo della Giustizia in generale e per il mondo Forense in particolare. E questo grazie all'avvio del processo di certificazione, alla base della erogazione dei servizi telematici quale Punto di Accesso al Processo Civile Telematico.

È proprio di queste settimane infatti la certificazione della società privata Lextel, che è stata la prima azienda ad essere autorizzata dal DGSIA (Direzione Generale SIA Ministero Giustizia) a fungere appunto da Punto di Accesso per il mondo forense, per le funzioni e responsabilità più avanti brevemente descritte.

Va subito detto che il PCT in realtà non è un nuovo tipo di processo civile, con regole nuove, ma è più semplicemente l'introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo con l'obiettivo di creare un'efficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo medesimo.

Questo progetto quindi istituisce, definisce, disciplina ed organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico ed attraverso strumenti telematici vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura della Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel processo.

Quindi nessuna rivoluzione copernicana ma

soltanto l'auspicato ingresso delle cosiddette ICT (Information and Communication Technologies), per far aumentare la produttività, l'efficienza della attività giurisdizionale. Più volgarmente l'informatica e soprattutto la rete ed Internet.

Se il PCT e le tecnologie di rete ad esso collegate possono essere elemento necessario per lo sviluppo della produttività ed efficienza della giustizia, da sole, sicuramente, non sono sufficienti a sostenerlo. Infatti, a parità di ICT impiegate, la differenza in un qualsiasi sistema produttivo la fanno le capacità di organizzazione, ovvero le abilità di coordinamento dell'azione collettiva degli attori di un sistema, che si fondano sull'assioma che non sia possibile installare nuove tecnologie senza considerare le persone che dovranno utilizzarle.

In tal senso uno dei primi problemi da affrontare è quello della formazione dei soggetti che dovranno utilizzare queste tecnologie e del sostegno alla crescita di una sensibilità e cultura dell'innovazione in un mondo, quello legale, che, tradizionalmente, si è spesso dimostrato se non impermeabile almeno ostico all'introduzione di strumenti informatici.

Questo articolo intende fornire all'avvocato che si vuole cimentare con gli strumenti tecnologici del Processo Civile Telematico (PCT), le indicazioni base per "sopravvivere" all'impatto con il PCT e alle novità organizzative da questo apportate. Quindi verranno descritte le procedure di base in maniera semplice ed accessibile privilegiando l'aspetto pratico ed operativo rispetto a quello teoricoscientifico. ■

## Il processo civile telematico in pratica

Iniziamo ad illustrare quali debbono essere le prime preoccupazioni dell'avvocato o, più in generale del professionista (per esempio consulente tecnico di ufficio o di parte), che vuole iniziare la sua cooperazione telematica con gli uffici giudiziari, cioè, che vuole essere protagonista del PCT.

Tutta l'impalcatura progettuale del PCT (Processo Civile Telematico) è fondata sulla trasformazione del tradizionale atto giudiziario cartaceo nell'equivalente, per valore giuridico e vali-

dità, atto giudiziario elettronico. Tale atto giudiziario elettronico non è però il classico e semplice documento di word-processor ma un file firmato digitalmente per mezzo di un sistema crittografico a chiave asimmetriche secondo le norme previste dal Testo Unico dell'Amministrazione Digitale. Inoltre, per potere accedere attraverso internet ai servizi telematici del PCT, l'avvocato deve farsi riconoscere attraverso una procedura di autenticazione che sfrutta sempre un sistema crittografico a chiavi asimmetriche. ■

## La firma digitale

La firma digitale è, molto brevemente, un sistema elettronico che riesce ad attribuire certezza legale a documenti informatici in ordine alla paternità ed integrità degli stessi. La firma digitale non è certo un metodo attraverso il quale si appone una sorta di specimen della propria firma autografa ad un file. In realtà il sistema di firma digitale si basa da un punto di vista informatico sulla "crittografia a coppia di chiavi asimmetriche" che consente la trasformazione di un file (contenente un documento), in un file esclusivo, che sia funzione unica e peculiare di una chiave crittografica (segreta), in modo che chiunque utilizzando la corrispondente chiave pubblica (univocamente riferibile a quella segreta),

possa essere sicuro della paternità ed integrità di quel file, unico ed univocamente riferibile al suo titolare.

Quando un documento elettronico è firmato digitalmente, viene giuridicamente equiparato a un documento sottoscritto e tutti gli effetti giuridici riferibili alla sottoscrizione si produrranno in capo al soggetto che risulta titolare di quella firma digitale (più correttamente del relativo certificato di firma).

Altra conseguenza informatica, prima ancora che giuridica, è che un documento elettronico sottoscritto digitalmente non può più essere modificato dopo la sottoscrizione senza che tale alterazione risulti in maniera palese ed evi-

*“Le chiavette USB presentano il vantaggio della maggiore semplicità di uso e della estrema portabilità pur mantenendo i livelli di sicurezza richiesti dalle norme del PCT.”*

*“I punti di accesso, le cui home page saranno disponibili su internet, forniranno tutte le indicazioni per poter configurare correttamente la casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Civile Telematico (più sinteticamente PECPCT)”*

dente al momento della verifica della firma digitale.

Per utilizzare la firma digitale occorre che l'avvocato, previa sua identificazione, richieda ad un'autorità di certificazione riconosciuta dal CNIPA (Infocamere, Postecom, Actalis, CNF, ecc.) il rilascio di un cd "kit di firma" che contiene tutto l'occorrente, hardware e software, per poter firmare digitalmente, e cioè:

la smart-card (o altro dispositivo sicuro, per esempio chiavetta USB), dove sono contenuti il certificato di firma e la chiave segreta. La smart-card, che viene attivata attraverso un P.I.N. (come il bancomat) è lo strumento che tutela la chiave segreta rendendola utilizzabile solo dal suo titolare (ricorrendo ad un'ardita metafora è come una cassaforte dove si conservi gelosamente la mano che serve per firmare autografamente).

il lettore di smart-card, generalmente su porta USB, su porta COM o anche WI-FI, consente al computer che si utilizza di poter scambiare le informazioni con il chip della smart-card.

il software di gestione della firma digitale che consente all'utente di gestire il procedimento di firma digitale e quello di verifica di un file firmato digitalmente.

il software che consente di importare i certificati di firma digitale e di autenticazione (che vedremo poco più avanti) nella "cache del browser": in altre parole, la parte non segreta del sistema di firma digitale (il c.d. certificato), per essere utilizzato durante le navigazioni internet o dal client di posta elettronica, deve preventivamente essere letta dalla smart-card, importata e memorizzata nel software che gestisce la navigazione o l'invio di posta elettronica.

L'Autorità di certificazione dal canto suo, pubblicherà su internet il certificato garantendo ai terzi la corretta corrispondenza tra questo e i dati identificativi del suo titolare, nonché ad assicurarne la validità nel tempo, considerato che prima della sua scadenza naturale il certificato potrebbe essere sospeso o revocato.

Simile da un punto di vista informatico al certificato di firma digitale è il cd. "certificato di autenticazione", la cui funzione non è quella di sottoscrivere documenti informatici ma quella di consentire il riconoscimento di chi si collega tramite internet.

Infatti, è risaputo che, per come è organizzata la rete internet, normalmente non è possibile avere certezza della persona fisica che in uno specifico istante dal proprio computer si sia collegata ad un altro per scambiare informazioni o usufruire di servizi.

Attraverso proprio l'uso del certificato di autenticazione e della corrispondente chiave segreta contenuta nella smart-card è possibile riconoscere i soggetti che stanno effettuando la transazione telematica.

Nella smart-card, insieme al certificato di firma è contenuto anche un certificato di autenticazione: l'avvocato quindi userà il primo per firmare digitalmente gli atti processuali informatici, utilizzerà invece il secondo quando, collegandosi ai servizi del processo telematico per consultare i registri di cancelleria ed

i fascicoli processuali o per depositare atti, dovrà farsi riconoscere in maniera certa.

Ritornando al nostro professionista che vuole utilizzare gli strumenti del P.C.T., ricevuto il kit di firma digitale dovrà installare il lettore di smart-card, caricando i drivers sul PC che vorrà utilizzare, collegherà il lettore all'apposita porta del computer, installerà il software di firma digitale ed il software che consente di poter importare i certificati di firma e di autenticazione nella cache del browser.

Da poco tempo sono disponibili anche se ancora non hanno trovato adeguata diffusione, i cd. token crittografici su porta usb che sostituiscono le smart-card: sono semplicemente delle chiavette usb contenenti tutto quanto occorre per utilizzare firma digitale e certificati di autenticazione, senza necessità di complesse operazioni di installazioni di software e di driver, senza necessità di importare certificati, senza soprattutto dovere avere sempre disponibile un lettore di smart-card.

Queste chiavette inserite nella porta usb (ormai dotazione standard di tutti i computer in commercio), consentono di utilizzare programmi per la navigazione su internet e l'accesso a siti che richiedono l'autenticazione forte e programmi per la firma digitale, che funzionano direttamente dalla chiavetta e non necessitano di procedure di installazione. Sempre all'interno della chiavetta sono custodite a norma di legge e possono essere attivate le chiavi segrete che consentono la sottoscrizione digitale di documenti informatici e la autenticazione forte del titolare.

Queste chiavette presentano il vantaggio della maggiore semplicità di uso e della estrema portabilità pur mantenendo i livelli di sicurezza richiesti dalle norme sui documenti firmati digitalmente e quelle del PCT; di contro queste chiavette usb al momento hanno un costo superiore alla classica smart-card, ma, probabilmente, con una loro maggiore diffusione tale costo potrà scendere notevolmente.

Il nostro avvocato se vuole usufruire dei servizi del PCT, dovrà inoltre essere registrato presso un Punto d'Accesso (ed uno solo) scegliendolo fra quello istituito dal proprio Consiglio dell'Ordine o attraverso delega al CNF, se certificato come Punto di Accesso, o attraverso delega a società privata espressamente certificata come Punto di Accesso, in possesso di appositi requisiti "moralì" e tecnici, espressamente autorizzata dal Ministero della Giustizia, o ancora scegliendo direttamente un Punto di Accesso certificato.

I punti di accesso, le cui home page saranno disponibili su internet, forniranno tutte le indicazioni per poter configurare correttamente la casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Civile Telematico (più sinteticamente PECPCT), e gli altri software per effettuare i collegamenti telematici del PCT, forniranno risorse software che il Ministero metterà eventualmente a disposizione, pubblicheranno tutti gli elenchi, i dati e le informazioni utili e necessarie al processo telematico.

Effettuate queste operazioni si è pronti al primo collegamento telematico per usufruire dei servizi P.C.T. ■

## Polisweb

*"Se, per esempio, il nostro avvocato è iscritto presso il Consiglio dell'Ordine di Napoli e vuole effettuare una consultazione dei registri di cancelleria (cd. Polisweb), dovrà collegarsi al sito HYPERLINK "http://www.accessogiustizia.it" www.accessogiustizia.it, gestito dalla società Lextel alla quale il Consiglio dell'Ordine di Napoli ne ha affidato in outsourcing la gestione."*

Tutti i collegamenti (sia per la consultazione che per l'invio e deposito atti) passano attraverso il punto di accesso al quale si è iscritti (al momento, generalmente, quello istituito dal proprio Consiglio dell'Ordine).

Se, per esempio, il nostro avvocato è iscritto presso il Consiglio dell'Ordine di Napoli e vuole effettuare una consultazione dei registri di cancelleria (cd. Polisweb), dovrà collegarsi al sito HYPERLINK "http://www.accessogiustizia.it" www.accessogiustizia.it, gestito dalla società Lextel alla quale il Consiglio dell'Ordine di Napoli ha affidato in outsourcing la gestione del punto di accesso.

Quando l'avvocato cercherà di entrare, nella sezione dedicata all'erogazione del servizio Polisweb, il sistema gli chiederà di farsi riconoscere, richiedendo l'attivazione del certificato di autenticazione contenuto nella sua smart-card: l'avvocato, quindi, dovrà inserire la sua smart-card nell'apposito lettore collegato al computer e dovrà digitare il PIN che consente di sbloccare la carta.

Il sistema, effettuata l'identificazione dell'avvocato e verificato che lo stesso non sia soggetto a sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo, consentirà la consultazione dei registri di cancelleria e in particolare dei dati dei procedimenti in cui risulta costituito: potrà quindi esa-

minare e ricostruire tutti gli eventi processuali che si sono verificati in un determinato processo; potrà verificare eventuali scadenze ed adempimenti, potrà monitorare lo scioglimento di una riserva o il deposito di un provvedimento del giudice; potrà controllare eventuali attività fuori udienza della controparte in quanto il sistema gli può mostrare tutti gli eventi processuali verificatisi dalla data dell'ultima consultazione.

Con analoga procedura sarà possibile, allorché sarà attivata, la consultazione del fascicolo processuale elettronico e dei provvedimenti del giudice. Quindi l'avvocato avrà la possibilità consultare e, quindi, di acquisire copia dell'intero fascicolo processuale e dei provvedimenti del giudice, dal proprio studio o comunque da qualsiasi luogo collegato ad internet.

Delocalizzazione, dilatazione dei tempi di accesso alla cancelleria telematica (H24), completezza e tempestività dei controlli, esportabilità automatica dei dati sui sistemi gestionali interni e sull'agenda elettronica dello studio, acquisizione dei documenti processuali senza necessaria mediazione del personale di cancelleria con contestuale abbattimento dei costi, sono alcuni dei vantaggi più semplici e diretti che il servizio può offrire. ■

## Deposito degli atti

*"Delocalizzazione, dilatazione dei tempi di accesso alla cancelleria telematica (h24), completezza e tempestività dei controlli, esportabilità automatica dei dati di cancelleria sui sistemi gestionali e sull'agenda elettronica dello studio, acquisizione dei documenti processuali senza necessaria mediazione del personale di cancelleria, sono alcuni dei vantaggi che il PCT offre."*

Sicuramente più complessa è la gestione dei servizi del PCT cd. asincroni, quale per esempio il deposito di atti processuali. Infatti, la predisposizione e il deposito telematico di un atto processuale è sicuramente più articolato e laborioso e richiede, anche per la delicatezza dell'attività medesima, maggiore attenzione e padronanza degli strumenti che si usano.

Il processo, che dalla redazione dell'atto arriva all'invio dello stesso, attraversa diverse fasi e passaggi che si possono sinteticamente distinguere:

- redazione;
- trasformazione nel formato previsto (.xml o .pdf);
- sottoscrizione digitale;
- inserimento degli allegati ed imbustamento;
- cifratura delle buste;
- invio delle buste.

Alcuni di questi passaggi sono trasparenti per l'avvocato in quanto il software che gestisce il processo, chiamato "redattore", esegue tali operazioni automaticamente senza che l'avvocato ne abbia contezza.

Il redattore prevede solitamente due modalità di redazione dell'atto: o si collega direttamente ad un word-processor (per es. word di microsoft, o open office) ovvero può avere un suo modulo di videoscrittura avente le principali funzioni di formattazione, composizione, correzione ortografica, etc..

In entrambi i casi è possibile utilizzare dei modelli già predisposti, più o meno personalizzabili.

Il primo degli atti processuali che è stato reso operativo è il ricorso per decreto ingiuntivo, per il quale, data la sua semplicità, è possibile

creare dei "moduli" da riempire con le informazioni, variabili e specifiche per ogni procedimento (nome delle parti, importi ingiunti, indicazione dei documenti a supporto, etc.).

Se, infine, il redattore è collegabile ai dati contenuti nel database di un software per la gestione dello studio legale, è evidente che l'automazione e la velocità nella stesura dell'atto saranno maggiori a tutto vantaggio della produttività dello studio.

L'atto qualora non sia stato redatto nei formati richiesti (.xml, o, secondo ultime indicazioni, .pdf), viene trasformato in uno di essi.


Ultimata la redazione dell'atto nella forma richiesta si procede alla sottoscrizione con firma digitale la cui procedura di apposizione è, generalmente, attivata dallo stesso redattore.

E' appena il caso di rimarcare che, una volta firmato digitalmente il documento non può essere più modificato, pertanto, se ci si accorge della necessità di effettuare modifiche, queste potranno essere fatte sul file originario che, al termine, dovrà nuovamente essere firmato digitalmente.

Effettuata la sottoscrizione dell'atto verrà creata una "busta elettronica" nella quale, assieme all'atto vero e proprio (vedi figura più avanti: corpoatto.pdf.p7m), verranno inseriti gli eventuali allegati (es. nota iscrizione a ruolo) che dovranno anch'essi essere firmati digitalmente (vedi figura: allegatoX.xxx[.p7m]).

La busta deve essere cifrata con l'uso della chiave pubblica dell'Ufficio giudiziario al quale l'atto viene inviato per il deposito (vedi figura: Atto.enc).

Per il momento l'individuazione della chiave



*“Il messaggio inviato dal Gestore Centrale avrà valore di attestazione del deposito dell’atto che, ad ogni effetto processuale si dovrà considerare depositato in quel momento.”*

pubblica dell’Ufficio destinatario avviene manualmente, scaricandola dal sito del Ministero [www.processotelematico.giustizia.it](http://www.processotelematico.giustizia.it).

Tale operazione non presenta particolari difficoltà essendo ancora pochissimi i Gestori Locali coinvolti e conseguentemente gli Uffici giudiziari interessati; quando, invece, il numero degli Uffici giudiziari crescerà e si dovrà gestire la periodica sostituzione dei certificati, che si ricorda hanno una validità limitata nel tempo (generalmente 2-3 anni), sarà probabilmente lo stesso redattore che recupererà automaticamente, da elenchi pubblicati dai Punti di Accesso o da altri siti ufficiali, l’elenco degli Uffici giudiziari e delle chiavi pubbliche ad essi associate.

L’atto giudiziario firmato digitalmente unitamente ai suoi allegati, dopo essere stati cifrati con la chiave pubblica del destinatario, confluiranno in un unico allegato di un messaggio di posta elettronica nel quale saranno inserite anche tutte le informazioni utili per l’instradamento (vedi figura: InfoInoltro.xml).

Busta pronta per l’inoltro (immagine tratta da documenti del Ministero della Giustizia)

Dalla figura sembrerebbe che la creazione e gestione del messaggio di posta elettronica per il deposito di un atto giudiziario, sia particolarmente complessa e difficile da governare: in realtà sarà compito dei software di redazione di gestire tale complessità in maniera più trasparente possibile per l’utente attraverso interfacce e procedure semplici e funzionali (cd. User friendly).

A questo punto, basterà inviare il messaggio di posta elettronica così compilato per il tramite del Punto di Accesso, che effettuata l’identificazione forte dell’avvocato (tramite certificato di identificazione), verificata l’inesistenza di cause ostative per l’esercizio dell’attività professionale dell’avvocato, provvederà ad inoltrare il messaggio per il tramite del Gestore Centrale, al Gestore Locale dell’Ufficio giudiziario presso il quale deve avvenire il deposito.

Non appena il messaggio di posta elettroni-


ca è stato accettato dai server del Gestore Centrale, viene automaticamente generato un messaggio di presa in carico dello stesso e rinviato al mittente tramite il punto di accesso. Questo messaggio avrà valore di attestazione del deposito dell’atto che, ad ogni effetto processuale si dovrà considerare depositato in quel momento.

Il messaggio contenete l’atto giudiziario verrà, nel frattempo inoltrato al gestore locale che, effettuata la decodifica dell’atto, verificata l’assenza di codice maligno (cd. virus), verificherà la completezza dell’atto, la correttezza formale dello stesso, la adeguatezza dei riferimenti utili ad associarlo al corretto procedimento ove già esista, e, qualora tutti tali controlli abbiano avuto esito positivo il gestore locale invierà un messaggio che valida definitivamente la procedura telematica di deposito dell’atto, altrimenti invierà un messaggio indicante la mancata accettazione dell’atto ed i possibili motivi della stessa secondo una casistica di errori già prefissata.

È evidente che il buon esito del deposito di un atto giudiziario sarà certificato dai due messaggi inviati rispettivamente dal Gestore Centrale e dal gestore Locale, il primo che attesta il momento del deposito l’altro la correttezza informatica, logica e formale dell’atto inviato. L’avvocato dovrà quindi gestire e conservare queste due cartoline elettroniche, per potere sempre dimostrare la correttezza e tempestività del deposito telematico di un atto.

**Lextel S.p.A.**, attraverso le proprie soluzioni telematiche offre informazioni a chi lavora via web, con servizi dedicati al mercato dei Professionisti e con un know-how specifico nel settore giuridico e più in generale giustizia. Lextel è stata la prima azienda a sviluppare l’offerta di accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione, sempre via web, con numerosi servizi e prodotti pensati specificatamente per la professione forense ed i relativi Ordini: dal collegamento on line “Polisweb” per la consultazione dei Registri di Cancelleria per il Tribunale Civile e la Corte d’Appello, al “Polisweb” per la Corte Suprema di Cassazione, Civile e Penale, dal collegamento al TAR, al più recente ed innovativo Processo Civile Telematico, attivato recentemente. Lextel inoltre fornisce numerosi altri servizi telematici, quali il collegamento alle banche dati di CCIAA, Catasto, Conservatoria, PRA, la Firma Digitale, la Posta Elettronica Certificata, fino ad arrivare al software rilevazione presenze per i crediti formativi. Tutti creati con la stessa cura ed esperienza di chi da sempre conosce il valore dell’informazione.

Lextel S.p.A., è società certificata UNI EN ISO 9001-2000.



## L'ESPERIENZA

**G**ianluca Santilli, managing partner di LexJus, è un avvocato al passo con i tempi, per lui l'automatizzazione nella professione è ormai irrinunciabile, non per amore della tecnologia ma, molto più semplicemente, per lavorare al meglio, ed avere anche un po' di libertà.

"Ieri ero all'estero - racconta Santilli - un cliente mi chiama per un problema da risolvere in tempo reale: predisporre immediatamente un atto articolato, previa analisi di contratti, lettere, documenti. Una volta sarei stato costretto a tornare, rivoluzionando programmi e operatività. E invece con un piccolo PC portatile e una scheda UMTS sono riuscito a fare tutto, come fossi alla mia scrivania. Anche addebitare al cliente la parcella e contabilizzare la pratica. Tutto a un migliaio di km di distanza, di notte, senza alcuna necessità di far tornare in studio assistenti e segretarie in orari improbabili. E, soprattutto,

“ **L'avvocato racconta: «Investire nell'automazione per gli studi professionali più che opportuno è indispensabile».** ”

in modo efficiente e professionale.

Ma questa è solo una parte dell'automazione di uno studio professionale. Le varie sedi del mio studio - spiega l'avvocato - producono una gran quantità di atti, ricerche, studi, contratti, documenti, sulle più disparate fattispecie. Con la centralizzazione su un server unico, accessibile da tutti i professionisti della mia associazione, tutti questi dati e la semplicità di ricerca degli stessi, facilita enormemente la nostra professione. Avere in pochi minuti un contratto che ha comportato ore di lavoro non ha prezzo, evita perdite di tempo e soprattutto ci consente di dare una risposta immediata al nostro cliente. Un altro aspetto, non secondario dell'automazione, risiede nella standardizzazione di ogni procedura interna dello studio. Si evitano così personalismi operativi sempre più deleteri. Essere costretti, da quando si attiva una pratica, al termine del-

la stessa, a operare mediante un programma di gestione comune, consente uniformità, accesso alle informazioni, ordine, coordinamento e, quindi, efficienza e qualità.

Senza contare che è poi molto più facile effettuare un serio controllo di gestione, un'analisi della redditività e dei suoi singoli componenti, nonché una attenta programmazione dell'attività futura.

Inutile nascondere - ricorda Santilli - che la nostra attività professionale ha sempre più assonanze con quella imprenditoriale. E investire nell'automazione per gli studi professionali più che opportuno è indispensabile, specie per quelle organizzazioni professionali articolate, verso le quali, si sta orientando la clientela più esigente.

Solo l'eccellenza può generare la reale differenza. Si tratta inoltre di investimenti sempre meno onerosi, in quanto lo sviluppo della tecnologia comporta un parallelo abbassamento dei costi, e migliora notevolmente le prestazioni professionali". ■

## IL CASO

## Il casellario giudiziario

**A** maggio scorso, è entrato in esercizio il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziario, in attuazione al Testo Unico del 2002 (Dpr. 313).

Il casellario è una banca dati, costituita presso ogni tribunale, nel quale vengono iscritti i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie, nazionali o straniere (sentenze riconosciute in Italia), per ricostruire la posizione delle singole persone e verificare se vi sono dei precedenti penali.

Si tratta di uno strumento di lavoro importantissimo per giudici e pubblici ministeri che spesso, per ragioni di giustizia penale, hanno bisogno di sapere se un imputato ha subito condanne. Facciamo l'esem-

pio dell'imputato recidivo, la reiterazione di un reato permette al giudice di stabilire un aumento di pena, oppure, un Pm può decidere di chiedere un provvedimento restrittivo della libertà controllando, da casellario giudiziario, se l'imputato ha a suo carico altri precedenti. Informazioni necessarie anche alle amministrazioni pubbliche. I Comuni, per fare un altro esempio, nel momento in cui stilano le liste elettorali debbono verificare se vi sono nominativi con precedenti penali o condanne a carico per escluderli dalle liste.

Se però il procedimento a carico dell'imputato non è ancora definito con sentenza passata in giudicato, come nel caso del rinvio a giudizio, vi è iscrizione nel casellario dei carichi pendenti. Solo dopo che è intervenu-

ta sentenza irrevocabile, le informazioni passano al casellario giudiziario.

Tutte le iscrizioni a casellario giudiziario o a quello dei carichi pendenti sono eliminate dopo 80 anni o per morte. Naturalmente qualsiasi revoca, proscioglimento, o non luogo a procedere elimina la qualità di imputato e determina la cancellazione dal casellario dei carichi pendenti. Questo im-

“ **Una banca dati importantissima per il lavoro di giudici, Pm e Pubblica Amministrazione.** ”

plica per i tribunali un carico di lavoro e nello specifico di annotazioni, non indifferente. È caso di cronaca che a causa di ritardi e di mancato

aggiornamento, alcuni pregiudicati abbiano potuto beneficiare della mancanza di precedenti iscritti a loro carico. Un danno per il sistema giustizia, una spia accesa sulla necessità di potenziare il sistema, una richiesta di fondi alla finanziaria 2008. ■

## HANNO DETTO

**Martino Politi, direttore generale Lextel.**

Cosa ha rallentato il processo telematico? Mancanza di investimenti o di un approccio all'informatica? Diciamo che, sia pure in modo esasperato, sono i problemi tipici della pubblica amministrazione, che io conosco bene perché ho lavorato per diversi anni in IBM. Come spesso succede nella Pubblica Amministrazione, i progetti si allungano nel tempo e le realizzazioni, per mille motivi, vanno alle lunghe.

Così i tempi si dilatano, i soldi finiscono e il progetto si rivela più complesso delle stime, e tutta una serie di fatti che ripeto, non sono assolutamente atipici, hanno portato, come nel caso del Processo Telematico, almeno due anni di ritardo.

Sostanzialmente questo è il motivo, poi chiaramente ci si metta di mezzo la penuria di stanziamenti del ministero della Giustizia negli ul-

timi due-tre anni, per cui anche i fornitori hanno avuto problemi di interruzione. Ma qui bisognerebbe entrare nello specifico, che non conosco. Faccio un discorso generale: sicuramente si doveva partire nel 2004, ci sono stati dei ritardi ma adesso ci siamo.

La sperimentazione nelle sette sedi pilota è andata molto bene, adesso si trattava solo di partire. E la prima è stata Napoli. Così 20 mila avvocati usufruiranno della novità.

**Salvatore Grimaudo, presidente dell'Unione camere civili.**

È indispensabile attuare il processo telematico. Non se ne può fare a meno. Vero è che molti colleghi anziani hanno difficoltà. Io convivo con il computer da quando hanno istituito il centro di documentazione della Cassazione: ho fatto il primo corso per imparare.

Ci sono avvocati che non sanno usare il computer, ma a questo si supplisce. Abbiamo tutti i giovani negli studi, che sono ferratissimi, anzi se non gli diamo questo... Io nel mio studio ho la soddisfazione, quando voglio sapere una causa a che punto è, di entrare nel sito e vedere che cosa è accaduto, chi ha depositato atti eccetera.

Bisogna che questo venga fatto in forma definitiva, sarebbe quindi un peccato che l'informaticizzazione della Giustizia venisse interrotta per mancanza di fondi. Evidentemente in Italia non ci si rende conto che la giustizia ha un costo e che deve avere finanziamenti come gli altri Stati Europei. Qui non ci si rende conto che la giustizia ha una produttività. Anche se, per assurdo, la giustizia italiana costasse quanto negli altri Paesi, la nostra produttività è purtroppo molto bassa. ■

## OPINIONI A CONFRONTO

**Gli avvocati da sempre a favore del processo telematico. Sfatate questa favola metropolitana della nostra contrarietà.***di Michelina Grillo (Presidente Oua)*

**T**rovo particolarmente curioso che si dica che sono gli avvocati che non sono disponibili al processo telematico. Questo non è vero: gli avvocati hanno affrontato e stanno affrontando in proprio, e questo sarebbe bene che si sapesse, delle spese rilevantissime nei consigli dell'ordine, e quindi tramite loro siamo noi singoli avvocati che finanziamo, questo progetto non soltanto per dotare alcuni tribunali di risorse e di strutture informatiche che mancavano, ma anche per disporre e finanziare le software-house che stanno studiando determinati applicativi per il processo telematico.

E quindi siamo impegnati in prima linea su questo progetto. Il problema è che, salvo qualche sede pilota particolarmente fortunata, c'è una difficoltà oggettiva nell'estendere il processo telematico a tutto il territorio nazionale per le carenze strutturali che dipendono dagli uffici giudiziari. Mi spiego meglio: esistono in uso negli uffici giudiziari dei software diversi tra di loro, e così oltre agli apparati, quindi all'hardware, che a volte in alcuni uffici non è nemmeno idoneo per poter sopportare questi programmi che necessitano ovviamente di certe apparecchiature, anche i software che vengono utilizzati non sono tutti uniformi e non sono tutti compatibili. Quindi, quando si dice che è l'avvocatura che osteggia, si dice una cosa non vera.

Sicuramente gli avvocati devono superare, perché riconosciamo anche quello che è giusto, uno scoglio di carattere culturale, perché noi siamo abituati alla carta, siamo abituati a scrivere, siamo abituati ad avere fascicoli voluminosi sulla scrivania, siamo abituati a scambiarsi memorie più o meno lunghe, quindi abbiamo un'affezione alla carta.

Anche perché si ha l'impressione che 'carta canta', cioè che su pezzi di carta è difficile che la cosa si smaterializzi, mentre invece il processo telematico è la smaterializzazione del fascicolo. Per questo certo, dal punto di vista culturale, dobbiamo superare delle difficoltà, ma lo stiamo già ampiamente facendo.

Però siamo ancora fermi, e tra l'altro bisogna anche chiarirsi su cosa s'intende per processo telematico: non può essere semplicemente il fatto che io, come già oggi posso fare, mi collego e vedo i miei fascicoli, so se la mia controparte si è costituita, so se ha depositato un atto, so che giorno lo ha depositato.

Il processo telematico deve essere anche la possibilità di un'interazione continua tra gli studi degli avvocati e la cancelleria, e il magistrato, che deve consentire praticamente di celebrare il processo senza che nessuno si muova dalla sua sedia e dalla sua scrivania.

Chiaramente questo necessita di un apparato strutturato e di finanziamenti. Ora, siccome pare che la gran parte dei finanziamenti che vengono richiesti sia destinata a questo, io mi domando come mai siamo ancora al palo, salvo alcune esperienze pilota, e come mai, soprattutto, non ci sia la possibilità di disporre di dati in tempo reale? Se tutti gli uffici giudiziari utilizzassero gli stessi programmi e imputassero i dati alla stessa materia sul contenzioso, noi dovremmo potere, o meglio, il servizio statistico del ministero dovrebbe, utilizzando gli estrattori, prelevare dal sistema i dati che vengono ritenuti rilevanti in tempo reale, mentre invece questo non è possibile.

Noi disponiamo ora dei dati, nemmeno definitivi, del 2006 e siamo ad ottobre del 2007.

Oltretutto con moltissimi uffici che i dati neppure li mandano perché non sono strutturati in modo da poterli mandare. Quindi quando l'organismo unitario ha fatto tre controrapporti attaccando il ministero, in realtà dobbiamo dire che probabilmente non è tutta colpa del ministero ma anche del fatto che gli uffici periferici non collaborano a sufficienza con il ministero. ■

“...uno scoglio di carattere culturale, perché noi siamo abituati alla carta, siamo abituati a scrivere, siamo abituati ad avere fascicoli voluminosi...”

“Il Processo Telematico necessita di un apparato strutturato e di finanziamenti...”

**Basta con le provocazioni: siamo i primi a volere il processo telematico.***di Guido Alpa (Presidente del Consiglio Nazionale Forense)*

**L'**accusa lanciata da alcuni ambienti che siano gli avvocati a non volere l'avvio del processo telematico, è una provocazione. Intanto gli avvocati, è vero sono duecentomila, ma ormai la fascia dei giovani si colloca nel 65%.

Questo significa – siccome i giovani hanno una maggiore capacità di adattarsi alle nuove tecnologie – non si può neanche dire che ci sia un ostacolo dettato dall'età per adottare nuove misure. In secondo luogo gli avvocati hanno interesse. Hanno interesse perché se io tengo in ottanta minuti un decreto ingiuntivo, in tutti gli altri minuti che ho risparmiato posso dedicarmi ad altro, e quindi si moltiplicano le occasioni di lavoro, di ricerca, o di studi, e quindi sfrutto questo tempo residuo e poi, certo, se l'esito è positivo si fa una bella figura.

Quindi si avrebbe anche, se si guarda la cosa in un sistema macroeconomico, una maggiore certezza dei rapporti, che è ormai diventato uno dei punti focali per lo sviluppo economico. Non è solo un problema di tutela dei diritti fondamentali e di tutela della persona. Proprio per lo sviluppo economico occorre avere sistemi certi.

Per questo noi anche non approviamo la proposta del ministro Di Pietro, che vuole abolire l'arbitrato delle pubbliche amministrazioni, per due ragioni: la prima ragione è che la ragione arbitrale, anche se qualche volta dà torto all'Amministrazione, è una via rapida ed efficiente rispetto alla via ordinaria. Poi, quali sono i risultati?

“C'è una maggiore attenzione per la confezione degli atti, perché gli atti devono essere dati secondo modelli che sono pre-stituiti...”

Che adesso tutte le cause andranno dinanzi al giudice ordinario, i tribunali sono già carichi di lavoro, un lavoro che non riescono a smaltire. Se l'amministrazione è creditrice, recupererà il suo credito tra vent'anni; se l'impresa è creditrice, ed ha problemi di liquidità, rischia il fallimento. Allora è un sistema velleitario e nello stesso tempo antieconomico. Non è così che si risolvono i problemi della giustizia.

In sette città italiane è stato allestito un esperimento di processo telematico ormai da alcuni anni in cui per alcuni procedimenti civili, in particolare tre procedimenti esecutivi, gli atti vengono redatti e poi inviati al centro del tribunale in via telematica. Questo che cosa implica: implica innanzitutto un risparmio di costi per quanto riguarda il personale, perché le attività di cancelleria vengono in questo modo eliminate.

C'è una maggiore attenzione per la confezione degli atti, perché gli atti devono essere dati secondo modelli che sono precostituiti e questo aiuta l'avvocato, perché se l'avvocato dimentica la vocativo news il testo non parte, e quindi c'è una sorta di aiuto dell'avvocato di controllo perché il testo che arriva sia un testo valido piuttosto che non valido. Poi c'è la garanzia che l'atto e i documenti che sono allegati all'atto siano secretati perché viaggiano in canali che dovrebbero essere protetti dal punto di vista dei dati e quindi non avremmo lo sconcio che abbiamo visto per esempio nella cancelleria di alcuni grandi tribunali in cui chiunque può entrare in cancelleria, estrarre i fascicoli altrui, manipolare i fascicoli e così via. Questo implica ovviamente la collaborazione degli avvocati, dei cancellieri, e soprattutto, dei giudici i quali devono essere capaci di amministrare non solo il computer ma questi processi. In sette città italiane, a Genova, Bologna, Padova, Napoli, Catania, Bari, Lametia questo esperimento è andato avanti per qualche tempo. E a Bergamo è iniziato e subito sospeso. Che cosa è accaduto: a Genova, ad esempio, un decreto ingiuntivo, dico un decreto ingiuntivo, si è ottenuto in ottanta minuti. E' una cosa straordinaria piuttosto che non centottanta giorni, quando va bene. Allora, evidentemente questo dà dei vantaggi straordinari. È un sistema che costa, evidentemente. Costa per il suo investimento, costa per le strutture ma costa soprattutto dal punto di vista della preparazione culturale, perché si deve passare dal cartaceo alla confezione elettronica e poi perché occorre più agilità mentale. ■